

**D: Nel caso di programmi di intervento con un numero di assegni superiori al massimo ammissibile secondo la tabella dell'articolo 14 dell'avviso, tali assegni in eccedenza vengono ammessi a valutazione?**

R: articolo 14: "Nel caso in cui le proposte contengano progetti specifici per un numero di assegni eccedente il quantitativo ammesso, saranno ritenuti ammissibili a valutazione, secondo l'ordine di presentazione nella proposta, i soli progetti specifici per i quali la somma cumulata degli assegni non superi il quantitativo ammesso".

**D: L'ambito disciplinare del mio progetto.....rientra fra gli ambiti previsti dal bando (articolo 15)?**

R: Eccezione fatta per l'ambito "Social innovation", gli elenchi di possibili applicazioni proposti per gli ambiti disciplinari elencati all'articolo 15, hanno finalità esclusivamente esemplificativa e non debbono essere intesi in senso restrittivo. Saranno considerati ammissibili anche i progetti di ricerca riconducibili a tali aree disciplinari ma attinenti altre applicazioni specifiche. Viceversa, nel caso della Social Innovation, le proposte di ricerca dovranno essere circoscritte alle sole tematiche elencate nel bando.

**D: Avendo 35 anni compiuti alla data di pubblicazione del bando sul BURT posso ancora partecipare al bando stesso.**

R: avendo 35 anni compiuti alla data di pubblicazione sul BURT dell'avviso di Regione Toscana, è possibile partecipare ai bandi che le Università pubblicheranno nel corso dell'anno. Viceversa non sarebbe stato possibile avendo già compiuto il 36° anno di età.

**D: Sono previste limitazioni nella scelta dell'ente terzo quale cofinanziatore dell'assegno?**

R: Non ci sono vincoli per la scelta dell'ente terzo che cofinanzierà i progetti specifici.

**D: L'azienda cofinanziante deve necessariamente avere sede in Toscana?**

R: Le imprese cofinanziatrici possono avere sede in Toscana, in Italia e anche fuori Italia.

**D: La titolarità di assegni di ricerca è compatibile con le prestazioni occasionali o contratti di collaborazione?**

R: L'assegno di ricerca non è compatibile con altri rapporti di lavoro comprese le collaborazioni coordinate e continuative o a progetto. Al più è possibile svolgere prestazioni occasionali così come definite dall'articolo 2222 del Codice Civile e disciplinate dall'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 e dall'art. 4 della legge n. 30/2003.

**D: E' prevista la possibilità di collaborare con Università/istituti esteri extra UE?**

R: I soggetti partecipanti possono avere sede anche al di fuori dell'Unione europea.

**D: Un soggetto può partecipare ad un progetto di ricerca specifico senza contribuire al cofinanziamento?**

R: Sì, purché si specifichi il ruolo svolto nell'ambito del progetto.

**D: L'adesione di un'Università, Ente o Centro di ricerca come soggetto partecipante preclude la possibilità alla stessa Università, Ente o Centro di ricerca di essere soggetto proponente in altri progetti?**

R: No, un soggetto proponente può anche partecipare a progetti di altre istituzioni di ricerca.

**D: E' necessaria una rete appositamente costituita o è possibile utilizzarne una già esistente?**

R: In linea di massima è possibile utilizzarne una già esistente purché, ai fini della presentazione del progetto, i soggetti stipulino un atto convenzionale ad hoc che regoli i reciproci impegni.

**D: La rete deve essere composta obbligatoriamente da:**

**un centro di ricerca e l'università**

**un centro di ricerca, l'università e un'impresa**

**un centro di ricerca, l'università, un'impresa e altri soggetti privati?**

R: La rete deve essere composta dal soggetto proponente e almeno da un altro soggetto partecipante. Quest'ultimo potrà essere tanto un centro di ricerca quanto un'università, un'impresa, un ente pubblico o un ente privato (es. fondazione, consorzio, ecc..). Laddove la rete dei partecipanti sia più ampia di due soggetti questo verrà valutato con favore (articolo 18 - Sistema di valutazione).

**D: Gli anni di ricerca possono essere documentati anche con lettere di referenza da parte di docenti o solo con dottorato e/o borse di studio/assegni di ricerca?**

R: No, le lettere di referenza non costituiscono titolo sufficiente a documentare l'attività di ricerca. L'attività di ricerca in linea di massima è documentabile oltre che con dottorati, borse di studio o assegni, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, contratti a tempo determinato, ecc. dove sia evidente nell'oggetto della prestazione lo svolgimento dell'attività di ricerca presso Università e centri di ricerca pubblici e privati.